Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Lunedì, 28 luglio — **Numero 179**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nel decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, pubblicato nel n. 164 della *Gazzetta ufficiale* dell'11 luglio scorso, che approva il ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali) - organico degli impiegati - e precisamente alla pagina 1958, alla colonna 9ª della tabella annessagli, intitolata « Periodo di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi, ecc. », venne erroneamente indicato in *tre* anni l'ultimo periodo necessario agli *applicati tecnici* per conseguire lo stipendio di L. 6000, mentre, invece, il periodo stesso deve essere di anni *quattro*, come leggesi nella tabella allegata al decreto originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine indicato dalla legge 26 giugno 1919, numero 1005, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato sino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919; ed è altresì prorogata, fino a tale data, l'autorizzazione a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente sino a quando sia approvato per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919, lo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico, per il periodo dal 1° agosto 1919 al 30 giugno 1920, secondo risulta dal relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 12 luglio 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1236 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426 col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, è modificato come segue:

« Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a lire 50.000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore, sedente a Venezia, formata di un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, presidente, di un consigliere di quella Corte di appello, designato dal suo primo presidente, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di due componenti (escluso il capo dell'ufficio amministrativo) del Comitato tecnico del Magistrato alle acque. Della Commissione faranno anche parte, di volta in volta, due membri, uno designato dal presidente della Deputazione provinciale della provincia, nella quale ha sede la Commissione di primo grado, che ha pronunciata la decisione impugnata, e l'altro designato dal presidente della Camera di commercio della stessa provincia, fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali e commerciali ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1240 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo ed al terzo capoverso dell'art. 30 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, è sostituita la seguente disposizione:

I procuratori delle parti in causa all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza verseranno per i diritti di chiamata la somma di lire due all'ufficiale giudiziario del tribunale e di lire quattro all'ufficiale giudiziario della Corte di appello.

Gli avvocati delle parti in causa all'atto del deposito del ricorso e del controricorso verseranno per diritti di chiamata la somma fissa di lire cinque all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione.

Art. 2.

La carta e gli stampati occorrenti per le copie degli atti in materia penale che debbono essere rilasciate dagli ufficiali giudiziari saranno rimessi ai medesimi dalle cancellerie e dalle segreterie degli uffici che ordinano la notifica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1245 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, nonchè l'art. 4 della legge 11 giugno 1916, n 720, coi quali si dà facoltà al Governo del Re di provvedere alla costituzione ed al funzionamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, in correlazione cogli altri uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'attuale tabella del ruolo organico del personale del Ministero del tesoro, assegnato all'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sono aggiunti i seguenti posti:

A) *Nella carriera amministrativa*:
1 capo divisione di 1ª classe;
2 capi sezione - uno di 1ª e uno di 2ª classe;
3 primi segretari - due di 1ª e uno di 2ª classe;

B) *Nella carriera di ragioneria*:
1 capo sezione di 1ª classe;
3 primi ragionieri - due di 1ª e uno di 2ª classe;

C) *Nella carriera d'ordine*:
3 archivisti capi;
18 archivisti - dieci di 1ª e otto di 2ª classe;
29 applicati - quindici di 1ª, dieci di 2ª e quattro di 3ª classe;

D) *Nel personale subalterno*:
8 uscieri capi - quattro di 1ª e quattro di 2ª classe;
8 uscieri di 1ª classe.

Art. 2

La spesa per il nuovo personale, di cui al precedente articolo, sarà rimborsata al tesoro dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il cui Consiglio permanente di amministrazione provvederà per il riparto della spesa stessa tra i bilanci delle varie aziende interessate.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1250 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri segretari di Stato, del tesoro, delle finanze, della guerra e della marina;
Ritenuta la necessità di eliminare ogni diversità di interpretazione di legge e disparità circa il trattamento a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le visite sanitarie di cui agli art. 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 devono aver luogo, riguardo ai militari invalidi, al solo effetto della classificazione delle infermità per gli eventuali provvedimenti di competenza del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, ancorchè i collegi medici non ritengano di avere elementi sufficienti per rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto predetto 28 luglio 1918, oppure quando da altre autorità sia stata rilasciata dichiarazione negativa circa la dipendenza dal servizio dell'infermità del militare.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo delle Commissioni sanitarie di appello di pronunziarsi in merito alle conclusioni dei collegi medici che non siano accettate dagli interessati, tutti gli atti degli accertamenti amministrativi e sanitari eseguiti a cura delle Amministrazioni della guerra, della marina e delle finanze, circa militari comunque divenuti mutilati o invalidi durante il servizio prestato in tempo di guerra, devono essere in ogni caso trasmessi in esame al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Il Ministero ove non riconosca il diritto alla pensione di guerra curerà l'invio degli atti alla Corte dei conti per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 3.

Il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, quando invia gli atti degli accertamenti alla Corte dei conti a norma del precedente articolo, ne dà notizia alle Amministrazioni della guerra, della marina o delle finanze, secondo la rispettiva competenza, affinchè sia da esse regolata la posizione degli interessati agli effetti del servizio militare.

Art. 4.

Con decreti reali, da emanarsi previo concerto tra i ministri proponenti il presente decreto, sarà provveduto alle ulteriori modificazioni da apportarsi al regolamento 5 settembre 1895, n. 603 ed alle successive disposizioni relative alla procedura degli accertamenti amministrativi e sanitari agli effetti delle pensioni di guerra per i militari invalidi.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 e le altre norme contrarie agli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — SCHANZER — TEDESCO — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1251 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, numero 1081;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, è temporaneamente affidata a due commissari generali civili, uno con sede a Trieste e l'altro a Trento, ed ai quali spetteranno la vigilanza e l'alta direzione di tutti i servizi civili, governativi e locali.

Art. 2.

I commissari generali civili esercitano i poteri spettanti al Governo nella amministrazione dei territori posti oltre l'antico confine del Regno alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri. Possono corrispondere direttamente, quando credano opportuno, con i singoli ministri e con tutte le altre autorità del Regno.

Essi hanno tutte le facoltà e i poteri già conferiti ai governatori con l'ordinanza 19 novembre 1918 del capo di stato maggiore del R. esercito, provvedono al buon andamento di tutti i servizi civili ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Spettano ad essi le assegnazioni ai diversi uffici di tutti i funzionari, impiegati ed agenti governativi nel territorio della rispettiva giurisdizione, nonchè la nomina di quelli temporanei.

I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio dei ministri per gli affari riguardanti le Provincie da essi amministrate.

Art. 3.

Le spese relative ai servizi civili, alle quali non debbono provvedere gli enti locali, e le altre inerenti alla esecuzione del presente decreto, graveranno per ora sul capitolo straordinario « Spese di guerra » dal quale il presidente del Consiglio con suoi decreti farà i prelevamenti necessari. Sulle somme così assegnate ai detti servizi le spese saranno ordinate dai commissari civili o dai funzionari da essi espressamente delegati nei limiti e nelle forme che essi stabiliranno.

Di tali spese sarà istituita apposita contabilità speciale a norma di legge.

Art 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri con suoi decreti determinerà le indennità di carica e di rappresentanza spettanti ai commissari generali civili.

Art 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 130 del testo unico delle leggi in dipendenza del terremoto del 1908, approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917 n. 1399;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri, segretari di Stato, per l'interno per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia e per i culti, per la istruzione pubblica, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per le poste e telegrafi;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 130 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 sono sostituiti i seguenti:

Art. 130. - Ove non addivengasi ad assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre entro 30 giorni una seconda gara nelle forme della prima, fra:

a) i proprietari di parti e piani soprastanti al soffitto del primo piano di edifici nell'àmbito del piano regolatore di Messina;

b) i proprietari di edifici o parti di edifici sottoposti ad espropriazioni per effetto del piano regolatore indipendentemente dall'art 123;

c) l'Unione edilizia nazionale.

Art. 130-*bis*. - Sull'ammissione dei concorrenti alle singole gare decide la Giunta municipale con deliberazione non soggetta a gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI — FACTA — STRINGHER — DE NAVA — BERENINI — CAVIGLIA — DEL BONO — CIUFFELLI — FERA — MEDA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1235 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, concedenti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per le opere di provvista di acqua potabile;

Veduti i nostri decreti 29 giugno 1916, n. 837 e 26 maggio 1918, n. 782, in virtù dei quali i termini fissati ai citati articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, numero 445, vennero successivamente unificati e prorogati al 30 giugno 1919;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora tale termine fino al 30 giugno 1920;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, e già protratto al 30 giugno 1919, con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, è prorogato al 30 giugno 1920;

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione dalla data del 1° luglio 1919, e sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1237 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 39 « Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centomila (L. 100.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli* MORTARA.

Il numero 1238 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerata l'opportunità d'istituire una borsa di studio di annue lire sterline trecento per dar modo a già provetti chimici di recarsi in Inghilterra a perfezionarsi nelle industrie chimiche, in onore della memoria dello scienziato inglese Sir William Ramsay;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In onore della memoria dello scienziato inglese Sir William Ramsay è istituita una borsa di studio di annue lire sterline trecento, per anni dieci, al fine di dar modo a già provetti chimici di recarsi in Inghilterra a perfezionarsi nelle industrie chimiche.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1919-920, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1241 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 408, che approva il ruolo organico del personale del R. Corpo delle miniere:

Visto il decreto Luogotenenziale del 18 novembre 1915, n. 1625, relativo ad economie nelle spese delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di coprire i posti che sono o si renderanno vacanti prima del 31 dicembre 1919, nel ruolo organico del R. Corpo delle miniere, affinchè questo sia in grado di fronteggiare i gravi e numerosi compiti che ad esso incombono nell'attuale momento, ed anche in vista dell'annessione al Regno di nuovi territori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'agricoltura è autorizzato a coprire con le norme indicate negli articoli seguenti, i posti che sono o si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919, nei ruoli di 1ª e 2ª categoria del R. corpo delle miniere.

Art. 2.

L'assunzione ai posti vacanti nei suddetti ruoli di detto R. corpo sarà fatta mediante concorsi pubblici per titoli, ai quali potranno prendere parte coloro che si trovino nelle condizioni richieste per l'ammissione a concorsi per esame secondo gli ordinamenti in vigore, salvo che il limite massimo di età sarà elevato a 35 anni per gli ingegneri ed a 40 per gli aiutanti.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da apposita Commissione nominata dal ministro, in base ai criteri e con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del ministro di agricoltura, d'accordo col ministro del tesoro.

Il ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, pubblica i nomi dei vincitori del concorso e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti.

Art. 3.

Il personale assunto nel modo suindicato avrà rispettivamente il titolo di ingegnere allievo, e di aiutante in prova, con gli assegni ed indennità che attualmente sono corrisposti agli impiegati delle corrispondenti categorie.

A detto personale sono estese, per quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693. Inoltre esso può essere licenziato, sentito il parere del Comitato pel personale.

Art. 4.

Alla fine di un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, gli aiutanti in prova, assunti in servizio nel modo indicato nell'art. 2, saranno sottoposti ad esami di idoneità, con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale, in base ai risultati dei quali verranno classificati nei rispettivi ruoli di anzianità.

Gli aiutanti in prova che non abbiano conseguita la idoneità o non si sieno presentati ai relativi esami saranno dispensati dal servizio.

Art. 5.

Salvo quanto dispongono le vigenti leggi pel conferimento di posti nella carriera del personale d'ordine e subalterno in favore di determinate categorie di ex-militari e degli invalidi di guerra, i posti dell'ultima classe che sono, o si renderanno vacanti fino al 31 dicembre nei ruoli d'ordine e degli uscieri del R. corpo delle miniere, saranno conferiti a coloro che soddisfino alle condizioni stabilite dagli ordinamenti in vigore, salvo che il limite massimo di età sarà elevato a 40 anni di età. Per coloro però che hanno prestato servizio militare il detto limite massimo è prorogato di tanti anni, quanti ne abbiano passati sotto le armi fino al massimo di 45 anni.

I funzionari inscritti nel ruolo del personale subalterno che durante la guerra abbiano prestato servizio militare col grado di ufficiale, e che siano in grado di esercitare le funzioni d'ordine, potranno, su proposta del Comitato pel personale, essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali d'ordine.

La scelta e la graduatoria degli aspiranti a tali posti sarà fatta con le norme stabilite all'art. 2 del presente decreto, per quanto sieno applicabili. Le proposte di nomina debbono essere deliberate dal Comitato del personale.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1224. Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Latiano, in provincia di Lecce, è dichiarato di 3ª classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1919. Da tale giorno il canone annuo assegnato al detto Comune è elevato da L. 3 182,92 a L. 3,516,25. Fino a che però dureranno gli effetti del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1292, il canone di L. 3 516,25 è ridotto a L. 3,388,70.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1330;

Visto il Nostro decreto 10 aprile 1919, con cui è stata accertata, per l'anno in corso, la costituzione del Collegio arbitrale, con sede in Aquila, per la liquidazione delle indennità di espropriazioni per opere dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto il decreto 26 maggio 1919 del ministro per la

grazia e giustizia e per i culti con cui, in sostituzione del cav. Giuseppe Missere, collocato a riposo, è stato nominato presidente del predetto Collegio arbitrale il sig. cav. Rocco Martini, affidandosi le funzioni di presidente supplente al cav. D'Onofrio Carlo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia e per i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori cav. avv. Rocco Martini e cav. avv. Carlo D'Onofrio, consiglieri di Corte di appello, sono nominati, per l'anno corrente, rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente del Collegio arbitrale, avente sede in Aquila, a termini dell'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, numero 582, composto in conformità del Nostro decreto 10 aprile 1919.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FACTA — BONOMI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Adolfo Berio — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per la correzione di un errore incorso nel giudizio concernente il piroscafo *Dan*;

Udita la relazione del commissario relatore comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo per la correzione della sentenza di questa Commissione 15 aprile 1919 con la quale si ritenne che il piroscafo di bandiera austro-ungarica *Dan* fosse affondato mentre in realtà lo stesso naviga ancora;

Udito il commissario del Governo il quale ha concluso per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che per errore materiale nella sentenza 15 aprile 1919, con la quale si dichiarò legittima la cattura del piroscafo *Dan* si ordinò la confisca delle indennità di assicurazioni ritenendo che il piroscafo fosse stato affondato, mentre è tuttora in stato di navigazione;

Considerando che si deve pertanto accogliere l'istanza del commissario del Governo ed ordinare le correzioni necessarie;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede,

Ordina che nell'originale della sentenza 15 aprile 1919 colla quale si dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 della nave mercantile di bandiera austro-ungarica *Dan* siano apportate le seguenti correzioni:

a) nella motivazione alla pagina uno retro si cancelli l'intero periodo che comincia con le parole: *poichè in virtù delle facoltà concesse*, ecc., e termina con le altre: *dovuta per il caso di perdita a causa di guerra*;

b) sia così modificato il dispositivo:

« La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura eseguita con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave austro-ungarica *Dan* presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma del l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del 3 maggio 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Berio, Mazzinghi, Biscaro, Avet, Formica, Marcelli.

Depositata agli effetti della pubblicazione oggi 20 maggio 1919 in segreteria.

Il segretario
Marcelli.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Adolfo Berio — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per la correzione di un errore incorso nel giudizio concernente il piroscafo *Christian*;

Udita la relazione del commissario relatore comm. Barbava rasulla richiesta del commissario del Governo, per la correzione della sentenza di questa Commissione 15 aprile 1919, con la quale si ritenne che il piroscafo *Christian* di bandiera germanica fosse affondato mentre in realtà lo stesso naviga ancora;

Udito il commissario del Governo il quale ha concluso per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che per errore materiale nella sentenza 15 aprile 1919, con la quale si dichiarò legittima la cattura del piroscafo *Christian*, si ordinò la confisca delle indennità di assicurazioni ritenendo che il piroscafo fosse stato affondato, mentre è tuttora in stato di navigazione;

Considerando che si deve pertanto accogliere l'istanza del commissario del Governo ed ordinare le correzioni necessarie.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede;

Ordina che nell'originale della sentenza 15 aprile 1919, colla quale si dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919, della nave mercantile germanica *Christian* siano apportate le seguenti correzioni:

a) nella motivazione alla pagina uno retro si cancelli l'intero periodo che comincia con le parole: « poichè in virtù delle facoltà concesse, ecc. », e termina con le altre « dovuta per il caso di perdita a causa di guerra »;

b) sia così modificato il dispositivo:

« La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura eseguita col decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave germanica *Christian* presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del 3 maggio 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Berio, Mazzinghi, Biscaro, Avet, Formica, Marcelli.

Depositata agli effetti della pubblicazione, oggi 20 maggio 1919, in segreteria.

Il segretario
Marcelli.

Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra

GIUNTA ESECUTIVA

La seconda sezione della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra ha fissato nella seduta del 25 luglio 1919 le variazioni seguenti ai prezzi base del listino del luglio 1919 per i prodotti metallici di proprietà dello Stato:

Billettes nazionali, al q.le L. 92.
Billettes omogeneo americane da rilaminare, id. L. 70.
Billettes dure di acciaio da proiettili, id. L. 60.
Ferro comune, prezzo base, id. L. 92.
Ferro omogeneo, prezzo base, id. L. 100.
Moietta comune, prezzo di base, id. L. 100.
Moietta omogeneo, prezzo base, id. L. 105.
Vergella e filo d'apporto, id. L. 100.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., id. L. 100.
Stecche finite per dette (secondo i tipi), id. L. 120 a 130.
Piastre finite per dette (secondo i tipi), id. L. 110 a 115.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., id. L. 100.
Stecche finite per dette, id. L. 115.
Traverse finite per ferrovie porta ili, id. L. 110.
Lamiere nere, prezzo base mm. 4 e più, id. L. 106.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1 n. 20, id. L. 160.
Lamiere per dinamo, id. L. 145.
Lamiere per trasformatori, id. L. 200.
Tubi saldati per mobilio gas e acqua, prezzo base, id. L. 165.
Tubi senza saldatura, prezzo base, id. L. 185.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI

Situazione al 31 dicembre 1918

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio

ATTIVO.

N.	Voce		L.
1	Cassiere dell'Amministrazione - Conto del numerario in cassa	L.	19,612,620 79
2	Tesoro dello Stato - Conto corrente infruttifero	»	138,653,382 81
3	Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	174,900,094 42
4	Titoli di rendita di proprietà della Cassa – conto capitale	»	2,307,764,785 11
5	Titoli di rendita di proprietà della Cassa – conto interessi	»	43,040,720 65
6	Credito verso i depositanti in effetti pubblici, per tassa di custodia dovuta e non pagata	»	247,424 84
7	Prestiti a Comuni, Provincie e Consorzi – conto capitale	»	1,075,525,102 60
8	Prestiti a Comuni, Provincie e Consorzi – conto interessi	»	6,123,629 09
9	Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni	»	401,204,322 08
10	Somme impiegate in conto corrente fruttifero col R. tesoro	»	456,599,970 44
11	Mutui contro cessione di stipendi e di mercedi	»	4,454,811 64
12	Debitori diversi	»	364,203 78
13	Quadri ed altri oggetti d'arte	»	15,714 50
14	Mobilio d'ufficio (per memoria)	»	1 —
15	Titoli di rendita delle gestioni diverse – conto capitale	»	123,013,725 28
16	Titoli di rendita delle gestioni diverse – conto interessi	»	1,135,074 44
17	Titoli di rendite dei fondi di riserva – conto capitale	»	144,388,465 68
18	Titoli di rendite dei fondi di riserva – conto interessi	»	97,660 16
19	Palazzo, sede dell'Amministrazione, di proprietà del Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti	»	4,453,745 04
20	Spese da liquidare	»	146,374,087 58
		L.	5,051,074,222 21
21	Effetti pubblici in deposito, presso l'Amministrazione centrale	»	827,991,183 88
22	Effetti pubblici in deposito, presso le sezioni di R. tesoreria provinciale	»	629,318,424 46
		L.	6,508,383,830 55

Il direttore generale: GALLI.

Tubi bollitori, prezzo base, id. L. 190.
Corda spinosa zincata in rotoli, id. L. 100.
Corda spinosa zincata sciolta, id. L. 50.
Paletti interi da reticolato, id. L. 50.
Corda spinosa nera in rotoli, id. L. 60.
Bande stagnate (latta) base I. C. 14" × 20" fogli 112 per cassa, id. L. 100.

ROTTAMI - Categoria *A*.

Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, a T, a L, Poutrelles e rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm., L. 32.

Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, L. 23.

Corda spinosa nera sciolta, L. 8.
Proiettili acciaio non ultimati, L. 28.
Elementi di proiettili di acciaio, L. 28.
Rottami di ghisa acciaiosa, L. 28.
Proiettili di ghisa acciaiosa non finiti, L. 28.

Per i rottami utilizzabili nei lavori di forgia verrà applicato un aumento del 50 0,0 sui prezzi di listino.

Restano soppresse dal listino le diciture « Lingotti fino a una tonnellata (per pesi maggiori prezzi da convenirsi) » e « Billettes omogeneo ».

Restano pure soppresse le diciture dei capitoli « Metalli vari » e « Rottami - Categoria *B* » purchè tali prezzi vengano pubblicati sui listini dei vari Consorzi e precisamente:

Ufficio vendite dell'alluminio - via Cernaia, n. 15, Torino, per l'alluminio.

Società Pertusola limited - Genova, piazza Rovere, n. 7, per il piombo.

Società unione fabbricanti acciai speciali - Milano, via Ruffini, n. 8 per gli acciai speciali.

Consorzio vendita, rame zinco e loro leghe - Roma, via Venezia, n. 18, per il rame, ottone, maillecort, bronzo, zinco e nichelio.

Società fonderia miniere di antimonio - Genova, per l'antimonio.

PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

della Cassa depositi e prestiti

decreto 9 dicembre 1875, numero 2802, serie 2ª).

PASSIVO.

N.	Descrizione		Importo
1	Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti fatti nelle sezioni di R. tesoreria provinciale	L.	35,843,138 83
2	Mandati di pagamento emessi, rimasti da erogare	»	164,763,773 91
3	Depositi in numeraio { conto capitale	»	334,372,107 20
4	Depositi in numeraio { conto interessi	»	21,550,493 24
5	Depositi in effetti pubblici - conto degli interessi rimasti da pagare	»	4,029,532 84
6	Tesoro dello Stato { conto corrente 1 % di cui art. 2 R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028	»	66,794,397 72
7	Tesoro dello Stato { conto corrente 2 % di cui RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, n. 1286, e 23 maggio 1915, n. 793	»	250,000,000 —
7 bis	Banca d'Italia - Conto corrente 3 % di cui art. 67 T. U. 2 gennaio 1913, n. 453	»	20,465,000 —
8	Conti correnti vari	»	88,067,257 82
9	Contabilità speciali - Conti correnti con le gestioni annesse aventi rendiconto speciale	»	3,594,646,652 27
10	Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare	»	49,839 64
11	Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare	»	2,161 61
12	Creditori diversi	»	2,117,153 99
13	Patrimoni della gestioni diverse	»	139,878,730 57
14	Fondi di riserva	»	175,263,609 01
15	Entrate da liquidare	»	153,230,373 56
		L.	5,051,074,222 21
16	Debito verso i depositanti di effetti pubblici	L.	1,457,309,608 34
		L.	6,508,383,830 55

Roma, addì 30 giugno 1919.

Visto, *L'amministratore generale*: VENOSTA. *Il direttore capo della ragioneria*: GARBAZZI.

Situazione al 31 dicembre 1918 del servizio delle

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860,

ATTIVO.		
Rendita consolidata	L.	5,716,725 44
Interessi attivi	»	149,086 —
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	323,173 96
	L.	6,188,985 40

Situazione al 31 dicembre 1918 della

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª

ATTIVO.		
Ministero delle poste e dei telegrafi conto corr. per acquisto rendita su richiesta dei depositanti suo debito	L.	59,232,243 16
Rendita consolidata - Capitale della rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	6,379,143 65
Capitale della rendita del fondo di riserva	»	64,258,327 07
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	1,193,138 99
Interessi rimasti da riscuotere sulla rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	175,079 —
Debitori e creditori diversi - Debitori	»	246,584 04
Mobilio	»	1 —
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	»	3,429,442,194 88
Conto del Palazzo	»	5,040,000 —
Spese da liquidare	»	115,046,503 31
	L.	3,681,013,215 10

Situazione al 31 dicembre 1918 del Fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª, e Regio

ATTIVO.		
Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L.	15,106,700 —
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	263,266 50
Fondo in conto corrente infruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	—
	L.	15,369,966 50

Situazione al 31 dicembre 1918 dello

(Legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3ª) e

ATTIVO.		
Rendita consolidata 3.50 0[0 già 3.75 0[0 - Capitale	L.	262,720 08
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	4,849 25
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	601 62
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero	»	252 33
Differenza a pareggio (deficienza di fondi)	»	1,186,647 54
	L.	1,455,110 82

Situazione al 31 dicembre 1918 dei fondi e valori della Cassa nazionale

(Art. 31 del testo unico di legge approvato

ATTIVO.		
Titoli di rendita - Conto capitale	L.	169,741,275 21
Titoli di rendita - Conto interessi	»	2,955,684 91
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	5,285 518 32
	L.	177,982,478 44

affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Toscana), n. 145, e 27 maggio 1875, n. 2779).

PASSIVO.		
Annualità d'affrancazioni	L.	5,560,931 15
Depositi d'affrancazioni	»	216,235 99
Interessi passivi	»	401,716 63
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	10,101 63
	L.	6,188,985 40

Cassa centrale postale di risparmio.

e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª)

PASSIVO.		
Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti { Libretti nominativi	L.	3,442,177,172 82
Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti { Id. al portatore	»	10,216,149 95
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti	»	28,904,471 81
Fondo di riserva	»	70,680,013 41
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile	»	3,832,544 12
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	2,825,724 99
Entrate da liquidare	»	122,377,138 —
	L.	3,681,013,215 10

servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

decreto 6 dicembre 1885, n. 3559 (serie 3ª).

PASSIVO.		
Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L.	12,906,426 76
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	1,375,170 —
Cassa depositi e prestiti - Suo credito di c/c	»	36 61
Differenza a pareggio (avanzi)	»	1,088,333 13
	L	15,369,966 50

stralcio della soppressa Cassa militare.

R. decreto 14 luglio 1889, n. 6278, serie 3ª).

PASSIVO.		
Pensioni vitalizie - Valore attuale	L.	1,435,857 —
Rate di pensioni vitalizie	»	75 —
Premi di rafferme concesse anteriormente al 1° febbraio 1883	»	9,103 20
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	10,075 62
	L.	1,455,110 82

di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386).

PASSIVO.		
Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	177,982,478 44
	L.	177,982,478 44

Situazione al 31 dicembre 1918 degli

(Leggi 21 marzo 1907, n. 132 e 29 marzo 1900,

ATTIVO.		Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	Fondi speciali
Capitali rinvestiti in titoli di rendita	L.	470,689,115 65	20,764,925 66
Rate d'interessi rimaste da riscuotere	»	9,380,007 22	560,829 98
Credito verso la Società delle strade ferrate Meridionali e Mediterranee	»	35,740,595 75	»
Mutui	»	44,088,902 45	»
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	17,699,485 90	5,185,144 56
		577,598,106 97	26,510,900 20
		L. 604,109,007 17	

Roma, 30 giugno 1919.

Situazione al 31 dicembre 1918 della sezione

(Libro secondo - parte seconda - del testo unico di leggi

ATTIVO.			
Mutui in cartelle ordinarie 4 0[0 - Capitale vigente al 31 dicembre 1918		L.	228,235,294 47
Mutuo in cartelle speciali 3.75 0[0 concesso al comune di Roma - Capitale vigente al 31 dicembre 1918		»	140,171,575 28
Mutui in cartelle ordinarie 3.75 0[0 - Capitale vigente al 31 dicembre 1918		»	102,120,640 15
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito		»	4,000,000 —
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero - Suo debito		»	4,243,460 15
Titoli emessi o garantiti dallo Stato - Conto fondo di riserva - Titoli alla pari in deposito presso il tesoriere centrale		»	11,706,208 73
Mutuatari diversi: Rate tollerate a Comuni colpiti dal terremoto nelle provincie di Aquila, Campobasso e Caserta	32,712 20		
Mutuatari diversi: Somme rimaste da versare o delle quali venne differito il versamento, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi	26,246 05		58,958 25
Comune di Roma - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 10 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337 ed all'art. 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203 - Debito del comune di Roma		L.	40,057 60
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente speciale in relazione all'articolo 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203 - Debito del Tesoro dello Stato		»	124,572 68
Case bancarie estere - Loro conto corrente - Debito delle Case bancarie estere		»	58,823 96
Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4 0/0 da alienare - Suo debito		»	5,113,600 —
Conto diritti di bollo sui titoli rappresentanti cartelle ordinarie e speciali - Suo debito		»	7,440 60
Mobilio		»	1 —
Spese da liquidare		»	18,878,055 25
		L.	514,758,688 12

Roma, 30 giugno 1919

Il direttore generale
GALLI.

Istituti di previdenza ferroviari.

n. 101, (articoli 21 e 22) e 9 luglio 1908, n. 418).

PASSIVO.		Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	Fondi speciali
Patrimonio	L.	577,598,106 97	26,510,900 20
		577,598,106 97	26,510,900 20
		L. 604,109,007 17	

Il direttore capo della ragioneria: GARBAZZI.

autonoma di Credito comunale e provinciale.

approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

PASSIVO.

Cartelle ordinarie 4 0[0 - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1918	L.		228,235,600 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 0[0 del prestito concesso al comune di Roma - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1918	»		140,172 600 —
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0[0 - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1918	»		102,121,000 —
Cartelle ordinarie 4 0[0 - Competenze rimaste da pagare e cioè:			
Interessi	L.	4,634,352 —	
Capitale	»	2,023,368 —	6,657,720 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 0[0 del prestito concesso al comune di Roma - Competenze rimaste da pagare, e cioè:			
Interessi	L.	767,865 84	
Capitale	»	403,717 48	1,171,583 32
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0[0 - Competenze rimaste da pagare, e cioè:			
Interessi	L.	2,021,737 50	
Capitale	»	1,231,625 —	3,253,362 50
Mutuatari diversi - Somme anticipate	»		34,479 72
Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare a saldo dei prestiti in cartelle ordinarie 4 0[0	»		1,481,801 02
Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati	»		92,459 66
Debitori e creditori diversi - Loro credito	»		61,749 79
Direzione generale delle tasse sugli affari - Conto diritti di bollo - Suo credito	»		7,440 60
Creditori per spese d'amministrazione - Spese impegnate e non soddisfatte	»		19,517 31
Bilancio dello Stato - Quote di annualità pagate e accantonate - Suo credito	»		14,191 28
Fondo di riserva	»		11,960,310 91
Entrate da liquidare	»		19,475,472 01
	L.		514,758,688 12

Visto: *L'amministratore generale*
VENOSTA.

Il direttore capo della ragioneria
LOVECCHIO.

DIREZIONE GENERALE DEGLI

Situazione al 31 dicembre 1918 del Monte delle

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza approvato

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 12 del regolamento 23 giugno 1904, n. 635)	L.	91,480,915 81
Detti in cartelle del Credito comunale e provinciale (art. 12 del regolamento suddetto)	»	95,742,700 —
Detti impiegati in rendita del consolidato 3.50 % netto e in consolidato del prestito nazionale (art. 12 del regolamento suddetto)	»	77,690,039 45
Detti in buoni del tesoro 5 %	»	»
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulla rendita e sul consolidato del prestito nazionale	»	2,084,504 75
Detta rimasta da riscuotere sulle cartelle del Credito comunale e provinciale	»	1,888,633 98
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (art. 6 del regolamento suddetto)	»	1,520,109 63
Interessi rimasti da riscuotere sulle somme in conto corrente provvisorio	»	95,498 70
Interessi sui contributi personali arretrati	»	»
Interessi sui buoni del tesoro ordinari	»	»
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di Regia tesoreria provinciale	»	1,154,281 62
Credito per rifusione di pensioni e di indennità per cumulo di servizi	»	»
Rate di pensioni colpite da prescrizione al 31 dicembre 1918	»	»
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1918 per quote di pensioni e di indennità poste a carico di enti	»	62,281 96
Contributi arretrati a carico delle scuole e degli insegnanti all'estero dovuti dal Ministero degli affari esteri	»	52,867 18
Interessi sul debito del Ministero degli esteri per contributi arretrati	»	2,379 02
Interessi sulla rifusione di pensioni e di indennità per cumulo di servizi	»	»
Ritenute 1 e 2 0/0 sulle pensioni maturate nel 1918 - rimaste da introitare	»	119,903 26
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	46,285 82
Mobili (per memoria)	»	1 —
	L.	271,941,402 18

Situazione al 31 dicembre 1918 del Fondo per l'educazione

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza, approvato col R. decreto

ATTIVO.

Interessi sui buoni del tesoro rimasti da riscuotere	L.	»
Capitali impiegati in consolidato del prestito nazionale	»	438,574 14
Detti in prestiti a Provincie e Comuni	»	156,004 32
Detti in cartelle del Credito comunale e provinciale	»	1,217,400 —
Detti in buoni del tesoro	»	»
Rata semestrale di interessi rimasta da riscuotere sulle dette cartelle	»	23,619 25
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	»
Interessi sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»	»
Interessi rimasti da riscuotere sul consolidato del prestito nazionale	»	11,315 —
Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale	»	38,077 17
Tassa supplementare di bollo rimasta da riscuotere	»	23,419 20
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	1,440 —
	L.	1,909,849 08

ISTITUTI DI PREVIDENZA

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte I).

PASSIVO.		
Interessi sui buoni del tesoro ordinari 5 0[0 quota parte relativa al 1919	L.	»
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	235,917 12
Rimborsi di contributi rimasti da effettuare	»	1,832 23
Rimborsi agli enti, di quote di pensioni e di indennità indebitamente poste a loro carico	»	5,397 29
Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1919	»	18,892 91
Indennità e rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	3,586,553 61
Ritenute per imposta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni maturate nel 1918.	»	350,279 37
Ritenute 1, 2 0[0 sulle pensioni maturate nel 1918	»	119,903 26
Rate di pensioni colpite dalla biennale prescrizione	»	»
Versamenti volontari	»	112,008 43
Interessi sui versamenti volontari	»	»
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	39,419 36
Patrimonio netto	»	267,471,200 60
	L.	271,941,402 18

ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari.

2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - parte II, e legge 26 giugno 1913, n. 836.

PASSIVO.		
Giornata di stipendio versata anticipatamente	L.	10,337 08
Saldo del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	72,341 62
Interessi sul conto corrente provvisorio	»	337 06
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	1,459 06
Patrimonio netto	»	1,825,354 31
	L.	1,909,849 08

Situazione al 31 dicembre 1918 della cassa

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.			
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121).	L.	21,067,457	79
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (art. 11 del regolamento suddetto)	»	29,033,900	—
Detti in consolidato del prestito nazionale	»	28,945,225	56
Buoni del tesoro 5 0[0	»	»	
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	559,625	44
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del prestito nazionale	»	785,710	—
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	355,254	29
Interessi sui buoni del tesoro 5 0[0	»	»	
Interessi attivi maturati sulle somme in conto corrente provvisorio con la cassa depositi	»	44,253	29
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle Sezioni di R. tesoreria provinciale	»	345,501	41
Sussidio governativo rimasto da riscuotere	»	»	
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1918 per quote di pensioni o di indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni di beneficenza	»	20,829	82
Ritenute 1, 2, 3 0[0 sulle pensioni maturate nel 1918 rimaste da introitare	»	28,816	30
Mobili (per memoria)	»	1	—
Sezioni di Regia Tesoreria per somme in meno versate sulle riscosse	»	640	20
	L.	81,187,215	10

Situazione al 31 dicembre 1918 della cassa di previdenza del personale

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.			
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729)	L.	690,923	18
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	1,518,600	—
Detti in titoli del prestito nazionale	»	1,593,942	22
Detti in buoni del tesoro 5 0[0	»	»	
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	29,818	25
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del prestito nazionale	»	42,892	50
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla cassa depositi e prestiti (art. 7 detto regolamento)	»	104,048	05
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio, rimasti da riscuotere	»	1,830	59
Mobili (per memoria)	»	1	—
Debitori diversi	»	»	
	L.	3,982,104	79

Situazione al 31 dicembre 1918 della cassa di pre

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.			
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730)	L.	10,958,855	68
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	19,202,200	—
Detti in consolidato del prestito nazionale	»	36,443,263	86
Buoni del tesoro 5 0[0	»	»	
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	374,907	75
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del prestito nazionale	»	997,370	—
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	1,429,286	72
Somme versate in meno dalle sezioni di tesoreria provinciale	»	1,595	70
Interessi sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»	52,106	17
Interessi sui buoni del tesoro rimasti da riscuotere	»	»	
Interessi sui pagamenti rateali di contributi	»	279	13
Contributi maturati e non ancora versati nelle Sezioni di R. tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	1,289,633	17
Contributi personali rimasti a trattenere direttamente sugli assegni di riposo	»	1,197	23
Mobili (per memoria)	»	1	—
Ritenuta 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1918 rimaste da introitare	»	4,882	74
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1918 per quote di pensioni e d'indennità poste a carico dei Comuni, delle provincie e delle Istituzioni di beneficenza	»	6,255	62
	L.	70,761,834	77

di previdenza per le pensioni dei sanitari.

n. 453 - Parte III).

PASSIVO.

Interessi sui buoni del tesoro ordinari 5 0[0 relativi all'anno 1918	L.	»
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	36,396 02
Rimborso di contributi volontari disposti ma non ancora effettuati	»	»
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1919	»	20,115 76
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	628,834 44
Indennità rimaste da pagare	»	44,417 13
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni, rimasta da versare	»	110,920 93
Ritenute 1, 2, 3 % sulle pensioni maturate nel 1918	»	28,816 30
Rimborso di quote di pensioni e di indennità poste indebitamente a carico di enti	»	335 55
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	4,887 83
Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria provinciale	»	4 —
Versamenti volontari in conto capitale	»	394,143 26
Versamenti volontari in conto interessi	»	»
Patrimonio - Attivo netto	»	79,918,313 88
	L.	81,187,215 10

tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

n. 453 - Parte IV).

PASSIVO.

Interessi sui buoni del tesoro ordinari relativi all'anno 1919	L.	»
Indennità rimaste da pagare	»	158,015 52
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1919	»	168 85
Creditori diversi	»	»
Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori	»	66,377 75
Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza	»	3,757,542 67
		3,982,104 79

videnza ei segretari ed altri impiegati degli enti locali.

n. 453 - Parte V)

PASSIVO.

Interessi sui buoni del tesoro ordinari 5 0[0 relativi all'anno 1919	L.	»
Rimborsi di contributi erroneamente caricati sui ruoli	»	139 99
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	23,206 42
Versamenti volontari in conto capitale	»	48,776 92
Versamenti volontari in conto interessi	»	»
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	144,963 78
Indennità rimaste da pagare	»	8,244 06
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1918	»	4,882 74
Ritenuta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni rimasta da versare	»	20,420 86
Rimborso di versamenti volontari disposti e non ancora effettuati	»	»
Spese di amministrazione impegnate per il 1919	»	24,347 33
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	8,971 26
Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria in confronto di quelle riscosse	»	»
Patrimonio - Attivo netto	»	70,477,881 36
	L.	70,761,834 77

Situazione al 31 dicembre 1918 della Cassa di previ

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.

Contributi rimasti da versare	L.	395,620 67
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni	»	372,880 55
Capitali impiegati in cartelle del Credito comunale e provinciale	»	2,750,000 —
Capitali impiegati in titoli del prestito nazionale (consolidato)	»	5,793,190 48
Capitali impiegati in buoni del tesoro	»	»
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	53,628 75
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del prestito nazionale (consolidato)	»	155,362 50
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	39,282 43
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere	»	4,004 86
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	30 45
	L.	9,564,001 69

Situazione al 31 dicembre 1918 della Cassa di previdenza

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.

Contributi rimasti da versare	L.	26,293 79
Capitali impiegati in prestiti a Provincie ed a Comuni	»	69,548 80
Capitali impiegati in cartelle del Credito comunale e provinciale	»	2,134,400 —
Capitali impiegati in titoli del prestito nazionale	»	1,070,654 84
Capitali impiegati in buoni del tesoro	»	»
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulle cartelle	»	42,268 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del prestito nazionale (consolidato)	»	28,877 50
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	88,671 50
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere	»	880 87
Mobili (per memoria)	»	1 —
	L.	3,461,596 30

Situazione al 31 dicembre 1918 della Cassa di previdenza

(Decreto Luogotenenziale n. 1750

ATTIVO.

Capitali impiegati in titoli	L.	19,987 55
Capitale in conto corrente colla Cassa depositi	»	8,048 45
Interessi sui titoli del prestito nazionale da riscuotere	»	590 —
Interesse sulle somme in conto corrente provvisorio colla Cassa depositi e prestiti	»	245 16
	L.	28,871 16

Roma, 30 giugno 1919.

Il direttore generale: RAINALDI.

denza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

n. 453 - Parte VI).

PASSIVO.		
Interessi sui buoni del tesoro ordinari relativi all'anno 1919	L.	
Creditori d'assegni vitalizi capitalizzati	»	101 11
Contributi da rimborsare	»	467 34
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1919	»	1,442 31
Capitali riservati	»	108,883 39
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	28,304 —
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	1,225 24
Indennità rimaste da soddisfare	»	54,900 83
Creditori diversi	»	5,236 43
Patrimonio netto	»	9,363,441 04
	L.	9,564,001 69

per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

n. 453 - Parte VII).

PASSIVO.		
Interessi sui buoni del tesoro ordinari relativi all'anno 1919	L.	—
Contributi da rimborsare	»	283 82
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1919	»	742 84
Capitali riservati	»	36,107 77
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	7,564 98
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	399 09
Indennità rimaste da soddisfare	»	7,396 58
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	1,433 46
Patrimonio netto	»	3,407,667 76
	L.	3,461,596 30

)ensioni per il personale delle R. scuole professionali.

ɘl 6 settembre 1917.

PASSIVO.		
Patrimonio netto	L.	28,871 16
	L.	28,871 16

ımministratore generale: VENOSTA.

Il direttore capo di ragioneria: CANTÙ.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85. —	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.29	—

Corso medio dei cambi

del giorno 26 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,83 — Londra 37,74 — Svizzera 152,88 — New York 8,60 — Oro 149,63.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 24 luglio 1919.

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16.

FRASCARA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Messaggi.

PRESIDENTE. Comunica i messaggi della Corte dei conti per le registrazioni con riserva e del ministro del tesoro per la presentazione del disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio, già inscritto all'ordine del giorno.

Commemorazione del senatore Emilio Conti.

PRESIDENTE. Commemora il senatore Emilio Conti, ricordando i meriti che lo raccomandano alla riconoscenza nazionale, specialmente per avere promosso e divulgato filantropiche istituzioni per il popolo (Approvazioni generali).

GREPPI EMANUELE. Il ricordo fatto dal presidente può dirsi un ritratto del defunto senatore Emilio Conti.

Egli non aggiungerà parola; ma, seguendo la consuetudine, manda alla memoria del defunto il saluto di Milano; e propone che siano comunicato alla famiglia le condoglianze del Senato (Vive approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio ministro dell'interno. Si associa, a nome del Governo, alla commemorazione del senatore Conti.

Ricorda che fu uno dei conservatori savi ed illuminati e che comprese, con nobiltà di spirito, l'importanza dei problemi sociali contemporanei. (Approvazioni generali).

Plauso al Governo.

BERGAMASCO. Negli scorsi giorni il Governo seppe, in momenti difficili, mantenere con ferma mano l'ordine pubblico.

Crede di rendersi interprete del sentimento dell'assemblea proponendo un voto di plauso al Governo. (I senatori applaudono lungamente).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ringrazia il Senato ed il senatore Bergamasco del conforto che col suo plauso porta all'opera del Governo.

Il suo pensiero si volge rispettoso al popolo italiano, (Benissimo!) che ha dato prova della sua maturità ed ha compreso il pericolo del disordine.

Il popolo italiano uscito dalla lunga e grande guerra in cui tutte le energie della nazione sono state sperimentate, ha sentito che la sua ricostituzione economica e la sua rinnovazione può avvenire soltanto attraverso il fermo mantenimento dell'ordine sociale. (Approvazioni). Anche molte forze di quelle frazioni che parevano le più opposte e pericolose hanno sentito nell'ora difficile l'intimo turbamento e che uno sconvolgimento voleva dire rovina per l'Italia.

Il Governo manterrà fermo il suo contegno e il popolo italiano deve sentire che il Governo ed il Parlamento saranno sempre al loro posto e difenderanno l'ordine pubblico e soprattutto manterranno la tradizione di fermezza; ma si deve esprimere simpatia e fiducia nel popolo perchè il popolo stesso ha dimostrato di essere convinto del suo dovere supremo in quest'ora. Tale fiducia rende più sicuro l'avvenire e saranno vinte le difficoltà attuali economiche, industriali e finanziarie, le quali sono nulla di fronte a quelle già superate.

Il popolo ha dato una grande prova di sapere, di poter vincere. (Applausi prolungati e generali).

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Presenta i disegni di legge per proroga dell'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Presenta un decreto reale per il ritiro del disegno di legge supplementare 316-*bis* riguardante i serbatoi e laghi artificiali, per i quali fu emanato il decreto-legge 12 febbraio 1919, n. 242.

Chiede contemporaneamente che il decreto 12 febbraio 1919, numero 242 venga convertito in legge insieme al decreto 22 dicembre 1918, n. 265, che modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto 20 novembre 1916, n. 1664 concernente le derivazioni di acque pubbliche.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto inscritta nell'ordine del giorno.

Si lasciano le urne aperte.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 16 luglio 1919.

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

(*Continuazione*).

VISOCCHI. Rispondendo all'on. Maury, dà notizia dell'avvenuta vendita di 1202 trattori di Stato ad agricoltori e della concessione di nuove agevolazioni agli agricoltori meridionali, mentre in alcune zone del sud e dell'Italia centrale e nelle terre liberate la aratura seguiterà ad essere fatta con squadre di Stato.

Concorda coll'on. Toscanelli circa la necessità della produzione razionale di macchine agrarie, e dà notizia di quanto si propone di fare per intensificare la produzione di aratri, trebbiatrici, seminatrici, ecc. e di un disegno di legge che, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, sarà presentato alla Camera, per agevolare, con aiuti a Consorzi ed Associazioni di agricoltori, l'applicazione della energia elettrica ai lavori agricoli.

Quanto all'istruzione agraria rileva la necessità di rafforzarla e di diffonderla, imprimendole carattere sperimentale; annuncia il proposito di presentare un disegno di legge per gli Istituti superiori agrari, di creare una cattedra di tecnologia agraria e di una stazione sperimentale del freddo, curando in pari tempo l'applicazione del freddo alla conservazione di prodotti agrari deperibili.

Si propone altresì di dare impulso all'insegnamento della macchina agraria e del caseificio ed agli Istituti di sperimentazione scientifica e pratica per la genetica e la selezione delle sementi (Benissimo!). Dichiara di essere conscio della necessità di rinvigorire l'azione delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Infine, rispondendo all'on. Libertini, tratta della questione del tifondo, rilevandone i complessi aspetti giuridici, economici e

ciali, ed assicura che terrà conto speciale delle discussioni e dei voti del Congresso agricolo siciliano dello scorso anno, che ampiamente trattò la questione.

Conclude affermando la necessità che in futuro prossimo l'agricoltura italiana si trasformi nei metodi e nell'organizzazione; che i proprietari agricoli abbiano la coscienza dei loro doveri e delle loro funzioni pel benessere comune; che si raggiungerà con l'aumento della produzione. (Vive approvazioni — Vivi applausi — Molte congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

DENTICE, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta che occorre ottenere con provvedimenti urgenti il ripristino del ritmo normale della vita economica del paese; confida che il Governo vorrà:

1° ripristinare la libertà delle industrie e dei commerci in Italia e nei rapporti con l'estero incoraggiando la produzione agricola ed industriale liberandola dalle pastoie esistenti o da consorzî obbligatorî, ed assicurare al paese il giusto prezzo dei generi di prima necessità mercè il controllo dello Stato e le sanzioni punitive più efficaci;

2° provvedere con l'incremento della lavorazione dei prodotti soggetti al monopolio e di opere statali al grave problema della disoccupazione che nella imminenza della smobilitazione si affaccia più incalzante e dannosa al miglioramento economico del Paese.

E passa all'ordine del giorno.

Richiama tutta l'attenzione del Governo e della Camera sulla particolare importanza che per il rifornimento della nostra economia ha il problema dei trasporti, troppo trascurato fin qui.

Ammette che una illimitata libertà di commercio non possa ancora essere consentita in questo momento. Vorrebbe però che lo Stato non si privasse del concorso che alla soluzione del problema degli approvvigionamenti può dargli l'iniziativa privata.

Ed a questo proposito reclama la soppressione dei concorsi obbligatori, che a tanti inconvenienti hanno dato luogo del passato.

Chiede che si fissi tempestivamente per il grano del raccolto futuro un prezzo capace di incoraggiarne la produzione. (Approvazioni).

Elogia l'ultima circolare del presidente del Consiglio relativa alla determinazione dei prezzi dei generi di necessario consumo.

Osserva a questo proposito come l'imposizione di prezzi inferiori al costo di produzione abbia l'unico effetto di fare scomparire questi generi dal mercato, come è avvenuto per il paese.

Lamenta che nulla sia stato fatto finora per provvedere efficacemente a quella crisi delle abitazioni che ogni giorno si fa più acuta.

Censura infine le disposizioni relative alla disoccupazione e ai sussidi ai disoccupati, lamentando che con essi si venga in definitiva a dare un incentivo all'ozio. Sarebbe stato invece più opportuno provvedere mediante una coraggiosa politica di lavori di Stato. (Approvazioni congratulazioni).

FERRARIS, ministro d'industria e commercio, afferma che il problema della ricostruzione della ricchezza si presenta nel nostro paese con maggiore gravità e urgenza.

L'industria italiana è chiamata a concorrere al ristabilimento finanziario dello Stato, a dare lavoro agli smobilitati e a facilitare la riduzione del costo della vita, compiti immensi da assorbire tutte le nostre energie.

Occorre non nascondere la gravità della situazione per le deficienze del carbone, la scarsità delle materie prime, del tonnellaggio e della valuta.

Tutte queste difficoltà solo con un lungo, tenace, paziente lavoro potranno essere superate.

Il Governo verrà in aiuto all'industria ma la sua azione non sarà
tà di intromissione continua e dannosa nell'esplicazione delle li-
ma sarà opera di orientamento e di integrazione.
del Governo di dare maggiore libertà alle esportazio-
tanto i generi indispensabili al consumo interno; e

così pure alle importazioni, esclusi i generi di lusso. Sarà così più facile unificare semplificare e rendere più efficacie il funzionamento degli organi consultivi che si occupano di importazioni ed esportazioni.

Il Governo sta pure provvedendo al riordinamento ed all'intensificazione del servizio degli addetti commerciali e darà sviluppo a quell'osservatorio commerciale già istituito con felice intuizione dell'on. Ciuffelli.

In questo periodo di transazione è caratteristica la politica protezionista dei grandi paesi che sono produttori di materie prime. Le tariffe doganali definitive del nostro paese saranno sottoposte al Parlamento. Il Governo si limiterà oggi in pieno accordo con la Commissione parlamentare a prendere quei provvedimenti d'urgenza o provvisori che saranno necessari per parare quei perturbamenti che da tale protezionismo potrebbero venire all'economia nazionale.

Mentre la nostra Delezione a Parigi si sforza di assicurarci fonti di materie prime e di combustibili, il Governo ha disposto che Commissioni competenti studino sul luogo ed attuino i mezzi per stabilire nei paesi balcanici e nell'Oriente Europeo ed Asiatico una organizzazione commerciale che permetta di facilitare l'importazione di materie prime contro l'esportazione dei nostri prodotti.

Non crede che l'industria debba cercare nel protezionismo ad oltranza la sua salvezza; bisogna rendere una migliore organizzazione tecnica ed economica.

Afferma che gli industriali debbono tornare ai sani principî di risparmio di avanti guerra e debbono ispirarsi ad una giusta comprensione dei problemi sociali che si connettono con la produzione. Necessaria è la cooperazione della classe operaia che deve comprendere la contraddizione tra le continue richieste di miglioramenti e le interruzioni frequenti nella lavorazione.

L'operaio nel suo stesso interesse deve acquistare maggior abilità e disciplina che permettendogli un maggior rendimento di lavoro, gli consenta di consolidare i miglioramenti economici conseguiti e di averne anche dei maggiori.

Il Governo provvederà ad intensificare l'istruzione industriale.

E provvederà con paziente opera di educazione e di coordinamento a sviluppare le energie di lavoro latenti nel mezzogiorno di Italia e nelle isole.

Avrà le cure del Governo anche la piccola industria, che ha nobilissime tradizioni nell'artigianato e può dare utile rendimento per il paese.

Venendo alla politica del lavoro ed al movimento ascensionale delle classi lavoratrici che egli ha sempre seguito con simpatia; ritiene compito del Governo di coordinare e spronare questa evoluzione.

A tale scopo il ministro, oltre il provvedimento delle otto ore di lavoro sottoporrà sollecitamente all'esame del Parlamento alcune modificazioni alle leggi di assicurazioni sociali.

Procederà inoltre alla riforma dell'istituto dei sussidi di disoccupazione. (Approvazioni).

Nelle questioni del lavoro afferma che mentre solleciterà la riforma del Consiglio superiore del lavoro si manterrà in contatto continuo colle forze del paese per sentirne i loro bisogni ed averne la diretta collaborazione. Ma crede doveroso dichiarare che il Governo vorrà sempre riserbarsi un'azione direttiva preminente in modo che si abbia la sensazione precisa che è esso Governo che guida e non già che si lasci guidare.

Quanto al problema degli approvvigionamenti e consumi costata con rammarico come di fronte alle recenti agitazioni, autorità comunali consentirono riduzioni di prezzi, anche su generi non di prima necessità, al disotto dei costi. Provvedimenti simili sono rovinosi per le stesse classi popolari in quanto sono incentivo all'accaparramento individuale e allo sperpero e portano a breve scadenza alla carestia e al fallimento in primo luogo delle cooperative, che sono nate dalle stesse classi operaie per esercitare un'azione depressiva sui prezzi.

Si è pertanto provveduto con un recente decreto a limitare ai generi di prima necessità i ribassi determinati dalle Commissioni locali, ed altresì a regolare il mercato dei generi di consumo popolare.

Quanto all'approvvigionamento, il Governo, lasciando per tutti gli altri generi libertà di commercio, si limiterà ad agire su pochi generi di assoluta necessità, mediante Consorzi che non saranno organi di Stato.

Esso si riserva un'azione di sorveglianza sulla continuità dell'approvvigionamento di tali generi e sul mantenimento dei loro prezzi a limiti equi e ragionevoli. Ed imporrà il tesseramento quando sia l'unico mezzo per riparare alla loro scarsità.

Ma oltre ai provvedimenti determinati dalle necessità del momento, il Governo ha intrapreso tutta una politica organica non limitando la sua azione ai rivenditori, ma facendo accordi con gli enti-produttori.

Ed il ministro è lieto di annunziare di aver già concluso accordi con i calzaturifici, i quali hanno messo a disposizione dello Stato e delle cooperative ed organi di commercio che dallo Stato saranno indicati l'80 per cento della loro produzione al prezzo di lire 34 al paio per le migliori scarpe da uomo, ed a prezzi minori per le altre. Il residuo del 20 per cento rappresenta le calzature di lusso, ed il commercio sarà libero.

Per quanto riguarda il problema delle crisi delle abitazioni, il ministro è lieto di annunciare che dopo i provvedimenti di favore adottati, già sono state presentate domande di nuove costruzioni per una quantità ingente, e parte delle quali già sono state iniziate.

Assicura infine che il Governo non ha mancato di venire in aiuto all'industria della pesca, cui la guerra sottrasse battelli e lavoratori e con concessione di congrui sussidi e col riattamento di molti battelli da pesca.

Concludendo il ministro dichiara che se la sua esposizione non è stata larga di promesse, non poteva essere diversamente nel grave momento che il paese attraversa.

Egli ha accettato il suo posto senza nessun compromesso e col sentimento di compiere un dovere, pieno di fede nella forza dell'Italia economica di superare la crisi della pace dopo aver superato quella della guerra, pieno di fede nell'avvenire del nostro paese. (Vivissime approvazioni, vivi applausi, moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro).

SCHANZER, ministro del tesoro, si limiterà a breve dichiarazione a complemento di quelle già fatte nella situazione finanziaria tanto più che queste dichiarazioni non furono contestate da alcuno.

La situazione finanziaria è certamente grave; ma come in altri momenti, come nel 1866 l'Italia seppe superare situazioni finanziarie non meno gravi delle presenti, anche ora come abbiamo saputo vincere la battaglia delle armi vinceremo le difficoltà economiche che incombono sul paese.

Per fronteggiare questa situazione il Ministero si propone in primo luogo di sistemare il debito all'estero che è quello che pesa più di tutto sulla nostra situazione economica.

Condivide il pensiero dell'on. Agnelli, che coloro i quali hanno più sofferto dalla guerra più debbano essere aiutati dagli alleati; ma ciò non significa che il Governo possa imporre delle ipoteche speciali sulla volontà degli alleati che ci hanno amichevolmente aiutati nei nostri bisogni finanziari. Il Governo tuttavia si adoprerà con ogni mezzo perchè la sistemazione del debito estero risponda alle necessità del paese.

In secondo luogo la situazione finanziaria potrà essere migliorata mediante il prelevamento di una quota parte del patrimonio, mediante una nuova imposta il cui congegno sarà tale da impedire nella maggior misura possibile le evasioni.

In fine una serie di ritocchi sulle tasse sugli affari e nelle manifestazioni della ricchezza offriranno all'erario dello Stato i mezzi per ricondurre il bilancio al suo equilibrio.

Ma anche dalle economie in tutte le Amministrazioni dello Stato e dalle economie di tutti i singoli cittadini, le condizioni finanziarie del paese potranno trarre elementi di miglioramento e trovare la spinta per il loro rifiorire.

A questo proposito l'on. ministro espone le spese che gravano sul bilancio dello Stato per i diversi aumenti di stipendi e di assegni concessi agli impiegati dello Stato, durante la guerra, e negli ultimi mesi dell'esercizio scorso.

Afferma che il problema della burocrazia è dei più ardui e dei più urgenti da risolvere. Occorre perciò sopprimere gli uffici inutili e i carteggi eccessivi, semplificare i controlli, diminuire il numero del personale.

Ricorda a questo proposito che l'on. Nitti essendo ministro del tesoro nominò una Commissione per l'attuazione di una riforma burocratica che doveva ispirarsi a tali concetti, che l'on. ministro fa suoi, proponendosi di tradurli in atto nell'interesse dello Stato e degli stessi impiegati.

Afferma poi che per i miglioramenti degli impiegati degli enti locali, lo Stato ha assegnato ai Comuni speciali cespiti, autorizzando anche mutui speciali con la Cassa depositi e prestiti.

Solo una politica di lavoro e di economie nelle spese potrà ridare alla finanza statale la solidità e la elasticità di cui abbisogna.

Il Governo non ha dimenticato e non dimenticherà di aiutare con tutti i mezzi di cui dispone una intensa politica di lavoro.

All'on. Canepa che ha presentato un ordine del giorno sul funzionamento dell'Istituto dei cambi e della Giunta interministeriale per gli approvvigionamenti, osserva che se con esso ha inteso fare una denuncia è necessario che ne precisi i termini, pur assicurandolo che se vi saranno colpevoli essi saranno inesorabilmente puniti.

Osserva che l'Istituto dei cambi ha ora molto limitato le sue funzioni.

Così pure le funzioni della Giunta interministeriale per le importazioni saranno limitate a quei generi pei quali vi è l'approvvigionamento di Stato e per i prodotti di lusso. Assicura peraltro che questa Giunta sarà collegata con un altro ufficio del Ministero delle finanze istituito per le importazioni.

Conclude confermando la fede nell'avvenire del paese che certamente riuscirà a superare le difficoltà finanziarie ed economiche dell'ora presente. Ma per giungere a tale auspicato risultato dovremo superare un periodo transitorio di dure prove e di non lievi difficoltà.

Siamo nella necessità di approvvigionarci all'estero di viveri e di materie prime. Abbiamo perciò bisogno di tenere alto all'estero il credito nostro. Per questo pure il Governo fa appello alla collaborazione di tutte la forze operaie e volenterose del paese.

Oggi si impone la concentrazione delle forze di tutto il paese, la concordia che fu necessaria durante la guerra oggi si impone come una necessità di vita: non vi possono essere fazioni nè partiti, ma occorre che vi siano soltanto italiani. (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, a proposito dell'ordine del giorno dell'on. Pala, assicura nel modo più formale la deputazione sarda che l'impegno d'onore preso dal precedente Gabinetto per il riscatto delle ferrovie sarde sarà mantenuto; al più presto presenterà al Parlamento la relativa legge.

Anche il problema della Sicilia sarà dal Governo risolto. Gli studi sono già a buon punto e se non sarà possibile che i lavori siano al più presto iniziati da imprese private, i lavori stessi saranno assunti dallo Stato.

Ma i problemi della Sardegna e della Sicilia si riconnettono con tutti i problemi che affannano in materia di lavori pubblici l'intero paese. E il programma di qualunque Governo in questo campo non può essere se non quello di provvedere alle supreme necessità imposte dalla necessità della ricostruzione economica del paese.

Si limita ora ad accennare che darà il massimo impulso al libere energie locali per lo sviluppo portuario mediante la costi

zione di enti portuari autonomi. Provvederà altresì a dare impulso all'arredamento portuario ed a coordinare i trasporti ferroviari con quelli marittimi.

Formerà oggetto delle sue più attente cure anche il problema dell'allacciamento con canali dei laghi di Como, di Garda e del lago Maggiore, il problema della viabilità, quello dello sviluppo delle forze idroelettriche.

A quest'ultimo riguardo annuncia che porterà a compimento la legge sulle derivazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali e presenterà tre progetti di legge riguardanti gli impianti elettrici, le condutture dell'energia elettrica e l'impiego dell'elettricità nell'agricoltura.

Dichiara che presenterà un disegno di legge per provvedére alla organizzazione preventiva dei soccorsi in caso di disastri nazionali come il terremoto.

In altra occasione esporrà in modo più particolareggiato i suoi propositi come ministro dei lavori pubblici.

Afferma intanto che se gli sforzi del Governo saranno assecondati da tutte le classi il paese raggiungerà quella prosperità economica e quella pace sociale che è nei voti di tutti. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

Il Governo si propone poi di presentare una serie di provvedimenti diretti a mettere in valore le tante energie ancora latenti di quelle regioni meridionali, la cui resurrezione economica è condizione necessaria per la prosperità dell'Italia. (Vive approvazioni — Vivi applausi).

MODIGLIANI (Rumori dalle tribune), prega anzitutto la Presidenza di impedire che estranei intervengano a limitare la discussione.

Deplora che dopo la chiusa della discussione i ministri prendendo a parlare espongano programmi e propositi sui quali non è più possibile discutere con la dovuta serietà.

Dichiara che se si continuerà con questo sistema farà un preciso appello al regolamento.

PRESIDENTE, afferma di avere sempre tutelato l'osservanza del regolamento e dichiara d'essere d'accordo con l'on. Modigliani perchè la discussione proceda con serietà, con ordine e con la dovuta calma. (Bene!).

CANEPA, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, impensierita dalle accuse d'indole morale che si rivolgono al funzionamento dell'Istituto dei cambi e della Giunta tecnica per gli approvvigionamenti, invita il Governo a procedere ad una rapida inchiesta in proposito, e ad affrettare la liberazione del paese da quella bardatura di guerra che ai danni economici congiunga sospetti di corruzione ».

Prende atto con vivo compiacimento delle dichiarazioni testè fatte dall'on. ministro del tesoro che preannunziava la imminente soppressione dell'Istituto dei cambi.

Nota che in Francia con recente decreto è stata concessa la libertà d'importazioni come il mezzo più efficace per combattere il caroviveri.

Rileva che contro l'Istituto dei cambi si sono diffuse voci (segni di attenzione) secondo le quali l'Istituto stesso avrebbe pagato a ditte commerciali il maggiore costo della valuta estera dipendente dal ritardo frapposto ad accogliere le loro domande di divisa estera.

A queste voci hanno alluso altri deputati, se ne parla dappertutto; ed è quindi necessario che il ministro del tesoro indaghi che cosa ci sia di vero e ne informi il Parlamento. (Commenti).

Del pari, in comizi tenuti da commercianti, persone note e responsabili hanno affermato che le concessioni d'importazione sono divenute oggetto di mercato. Ed invero le concessioni stesse sono date o negate con criteri inesplicabili. (Commenti).

Non è ammissibile che si vada innanzi in simili ambienti di sospetti senza che il ministro riveda tutta la gestione e rassicuri il Parlamento ed il Paese.

Tanto più che cotesti Istituti sorti in occasione della guerra sono esenti da qualsiasi controllo e dispongono di interessi ingenti senza che nè la Corte dei conti nè la Giunta del bilancio ne controllino l'azione (Commenti animati).

Invita quindi il Governo a sopprimere queste che sono tra le parti più impaccianti della bardatura di guerra (Vive approvazioni).

SCHANZER, ministro del tesoro. Ammette che le accuse portate dall'on. Canepa contro l'Istituto dei cambi sono molto gravi e perciò assicura la Camera che ordinerà una severa indagine allo scopo di punire i colpevoli, sceverandoli dai funzionari che hanno compiuto e compiono il loro dovere (Benissimo!).

BIGNAMI ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, preoccupata della gravità delle condizioni in cui verrà a trovarsi nel prossimo inverno la vita economica del paese, confida che il Governo vorrà fin d'ora prepararsi a fronteggiarle con provvidenze sufficienti allo scopo e prese a tempo ».

Trova alquanto indeterminate le dichiarazioni del Governo per ciò che concerne il problema della disoccupazione, problema che si andrà inasprendo col progredire della smobilitazione. Si augura che al gravissimo problema rivolgerà tutte le sue cure.

Raccomanda poi che si richiami tutto il personale giudiziario all'adempimento scrupoloso del proprio dovere.

Chiede se sia vero che siano state dal ministro dei trasporti condonate le multe inflitte al personale, e ciò in occasione del di lui avvento al potere.

Osserva che il programma relativo alla elettrificazione delle ferrovie annunziato dal ministro dei trasporti appare esagerato e non potrà essere attuato che in un lungo periodo di anni, provocando delusioni amare; meglio condensare per ora gli sforzi su un programma di duemila chilometri da elettrificare nel più breve tempo possibile.

Confida che il Governo vorrà tener conto delle sue raccomandazioni (Approvazioni).

LO PIANO ha presentato il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Toscano, Rizza, Sacchi, Mondello, Di Stefano, Vaccaro, Pasquale Libertini, Romeo, Cartia, Auteri-Berretta, Libertini Gesualdo, Tasca, Drago, Sciacca-Giardina e Parlapiano:

« La Camera confida che il Governo inizierà senza altri indugi la costruzione degli ottocento chilometri di ferrovie secondarie siciliane ».

È lieto delle assicurazioni che in proposito ha dato oggi il ministro dei lavori pubblici e confida che alle premesse seguiranno presto i fatti.

La Sicilia, che tanto tributo di sangue e di eroismo ha dato alla patria durante la guerra, merita che il Governo volga ad essa ogni attenzione perchè sia intensificata con lo sviluppo delle vie di comunicazione, la sua attività economica e la sua prosperità commerciale. (Bene! — Bravo!). *Continua*),

Tra Portogallo e Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 27. — Il presidente della Repubblica portoghese ha inviato a S. M. il Re d'Italia il seguente telegramma:

Ho l'onore di annunziare alla Maestà Vostra che, in seguito a decisione unanime del Consiglio dei ministri, ho avuto la grande soddisfazione di firmare il decreto che conferisce a Vostra Maestà il Gran cordone dei Tre ordini portoghesi. Il conferimento alla Maestà Vostra della più alta decorazione portoghese è ancora una prova della grande amicizia del Portogallo per l'Italia e della nostra profonda ammirazione per il suo grande Re.

S. M. il Re d'Italia ha così risposto:

Prego l'Eccellenza Vostra di gradire l'espressione dei miei ringraziamenti sinceri per la sua gentile co-

municazione. Apprezzo altamente questa testimonianza d'amicizia che mi viene dal Portogallo e la considero come un nuovo pegno dei legami che uniscono così intimamente i nostri due paesi.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe ereditario ha passato, sabato scorso, in rivista, alle Terme di Valdieri, i giovani esploratori italiani della sezione di Mondovì.

Trieste e Venezia a S. A. R. il Duca d'Aosta. — La cittadinanza triestina ha voluto esprimere sabato scorso, in forma grandiosa e solenne, il suo affetto verso S. A. R. il Duca d'Aosta, che lascia il comando della 3ª armata.

Un imponente corteo, con centinaia di fiaccole e bandiere, attraversò la città, che era tutta imbandierata.

Il corteo si recò a piazza dell'Unità, illuminata a giorno.

Lo spettacolo era grandioso. L'entusiasmo della folla, che acclamava il Duca d'Aosta, l'Italia e l'esercito, era commovente.

Il Duca si affacciò dal poggiolo del Governatorato e con brevi parole ringraziò la cittadinanza, che non cessava di acclamarlo.

S. A. R. il Duca d'Aosta partì la sera stessa col direttissimo per Venezia, lasciando definitivamente Trieste e il comando della 3ª armata.

Malgrado la pioggia dirotta, la città era imbandierata e una gran folla con rappresentanze, musiche e bandiere si recò alla stazione.

Al momento della partenza interminabili, entusiastiche ovazioni salutarono il Principe, che era vivamente commosso. La folla penetrò sotto la tettoia della stazione, acclamando freneticamente al liberatore di Trieste.

Fu un momento indimenticabile di intensa commozione.

S. A. R. il Duca d'Aosta giunse a Venezia il successivo giorno, alle ore 19, preceduto da S. A. R. la Duchessa d'Aosta, accompagnata dal figlio Duca di Spoleto.

Il sindaco Grimani espresse al Duca i sentimenti di gratitudine di Venezia, salvata dall'invasione nemica per virtù dell'eroica terza armata e del suo comandante e quindi gli consegnò la pergamena con la quale gli si conferisce la cittadinanza onoraria di Venezia.

S. A. R. il duca d'Aosta rispose dicendosi commosso ed orgoglioso di ricevere in Venezia, nella gloriosa città di San Marco, l'ambito premio con il quale il Comune vuole onorare in lui l'intrepido valore dei suoi eletti compagni, che oggi diventano tutti cittadini di Venezia.

Il duca rivolse poi alle donne di Venezia ed al popolo di San Marco un commosso ringraziamento, auspicando alle feconde opere di pace che faranno, egli disse, questa nostra Italia più bella per i sacrifici compiuti, più bella per la sua gloria, più bella per la sua grandezza.

Le parole del duca, interrotte da frequenti applausi, furono salutate da generali entusiastiche ovazioni.

Venne quindi consegnato alla forza armata il gonfalone della città di Venezia.

Il duca ricevette in consegna la riproduzione dei quattro cavalli di San Marco, dono delle donne di Venezia.

Infine S. A. R. il Duca d'Aosta distribuì dei boni del tesoro ai militari della 3ª armata, che maggiormente se ne resero meritevoli, rivolgendo affabilmente a ciascuno parole di lode e rievocando ricordi ed episodi insieme vissuti nelle aspre battaglie.

La cerimonia terminò alle ore 20 tra le acclamazioni della folla al Duca che rientrò al palazzo Reale.

L'on. Dante Ferraris, nella sua qualità di presidente della Fondazione nazionale pro-orfani di guerra, ha diretto una lettera al direttore della Fondazione Elena di Savoia per gli orfani dei ferrovieri caduti in guerra, con la quale comunica che la Federazione ha deliberato di erogare la somma di L. 200.000 a favore degli orfani di guerra dei ferrovieri.

TELEGRAMMI " STEFANI „

VARSAVIA, 25. — È giunta la Missione italiana, guidata dal colonnello Franchino, il quale è stato nominato addetto militare presso la Legazione italiana.

PARIGI, 26. — Alcuni giornali hanno pubblicato un telegramma da Roma secondo il quale l'on. Schanzer sarebbe venuto a Parigi per concludere negoziati con l'America e con Morgan circa un prestito italiano.

Tale notizia era probabilmente originata da un articolo comparso nel *Figaro* del 23 corrente, dedicato all'assistenza finanziaria che si suppone possa esser data da gruppi americani ai paesi alleati.

La notizia deve essere rettificata nel senso che non si tratta di negoziati tra il gruppo Morgan e il ministro italiano del tesoro, ma invece di semplici conversazioni fra finanzieri americani ed alcune Banche italiane allo scopo di studiare la situazione e le domande italiane in relazione ai piani che sono stati formulati in America per il finanziamento delle esportazioni americane verso i paesi europei in generale.

PARIGI, 26. — Secondo il *Journal* in seguito a dichiarazioni dell'on. Tittoni, il quale ha dimostrato la necessità di mantenere l'organizzazione internazionale degli approvvigionamenti e del carbone. La Conferenza ha deciso di trattare la questione d'urgenza. L'on. Tittoni e Hoover presenteranno oggi stesso proposte al riguardo.

BRUXELLES, 26. — L'ambasciatore d'Italia, principe Ruspoli, ha presentato al Re Alberto le sue credenziali. Il principe è stato condotto col primo segretario dell'Ambasciata comm Gueriglia e con l'addetto militare comandante Belgrano in automobili di Corte al palazzo reale, ove è stato ricevuto dal gran maresciallo della Corte, e dalla casa militare del Re. Il ministro degli affari esteri ha presentato l'ambasciatore al Sovrano.

Il principe Ruspoli, consegnando le credenziali, ha pronunciato una allocuzione, nella quale ha dichiarato che elevando la legazione al rango di ambasciata, il Re d'Italia ha voluto rendere un tributo di omaggio e di ammirazione al Re dei belgi ed al Belgio.

Il Re ha risposto con cordiali parole per il Re d'Italia e per l'Italia ed ha ricordato la grande parte avuta dall'Italia nella guerra.

L'ambasciatore e il personale dell'ambasciata sono stati poi presentati alla Regina.

Il Re e la Regina hanno poi ricevuto la principessa Ruspoli.

TOLONE, 26. — Per ragioni di smobilitazione sono state soppresse le basi navali di Galata, Costanza e Corfù.

La Delegazione del comando dell'armata navale francese di Messina è stata egualmente soppressa.

BASILEA, 26. — Si ha da Berlino: La *Vossische Zeitung* dice che il conte e la contessa Karolyi sono stati arrestati al loro arrivo a Praga dalla polizia ceka.

Il conte Karolyi dovrà spiegare lo scopo del suo viaggio a Praga.

PARIGI, 26. — Contrariamente a quanto è stato affermato da alcuni giornali, nessun rapporto è stato ancora consegnato dalla Commissione d'inchiesta sui fatti di Fiume. Essa ha tenuto ieri la settima seduta, nella quale ha interrogato il presidente del Consiglio nazionale di Fiume, il sindaco, il presidente ed il vice-presidente della locale Camera di commercio, il comandante dei Reali carabinieri ed il direttore della Banca di sconto ungherese.

PARIGI, 27. — Lo stato dell'on. Crespi è soddisfacente.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.